

RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI N. 6

In riscontro al chiarimento n. 6 del 08.11.2022, di seguito fedelmente riportato e trascritto, avanzato da Operatore Economico potenziale concorrente, si significa quanto segue:

Richiesta Chiarimento n. 6:

Buonasera rispetto a quanto indicato nel disciplinare di gara art 10. SOPRALLUOGO: "verranno fissati entro il termine di almeno tre giorni prima dalla scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti ovvero entro il 20/11/2022" è corretta l'interpretazione della scrivente secondo cui l'espressione sopra richiamata si riferisce solo all'indicazione della data del sopralluogo e non al termine ultimo per l'effettuazione dello stesso? In caso contrario si chiede di estendere tale termine in virtù della vastità del territorio e la grande mole di strutture da visionare. Distinti saluti

Risposta:

La data stabilita quale termine ultimo per eseguire il sopralluogo vale da dire il 20.11.2022 è scaturita dalla considerazione di consentire agli operatori economici la possibilità di richiedere eventuali chiarimenti afferenti il sopralluogo stesso, entro il termine ultimo stabilito del 23.11.2022 per la richiesta di chiarimenti.

Pertanto il sopralluogo potrà essere eseguito anche dopo il termine ultimo del 20.11.2022 ma l'operatore economico non potrà richiedere chiarimenti afferenti il sopralluogo.

Il RUP
(Dott.ssa Grazia Frattallone)

